Scheda informativa
Accesso non discriminatorio a impianti di trasbordo TC cofinanziati dalla Confederazione

Aggiornata nell'agosto 2026

Conformemente alla legge sul trasporto di merci (LTM; RS 742.41) e all'ordinanza sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411), la Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) vigila sull'accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC) cofinanziati dalla Confederazione.

La presente scheda informativa illustra gli obblighi dei gestori e dei proprietari di tali impianti.

1. Principio

Conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LTM, la Confederazione può accordare contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di impianti di trasbordo TC. I contributi sono concessi soltanto se l'accesso a tali impianti è non discriminatorio. (art. 10 cpv. 7 LTM).

2. Campo d'applicazione e destinatari

2.1 I **proprietari e i gestori** degli impianti cofinanziati dalla Confederazione devono garantire l'accesso non discriminatorio ai loro impianti.

2.2 **Impianti interessati:**

- impianti di trasbordo TC per i quali la Confederazione ha accordato contributi d'investimento per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovo e concordato l'accesso non discriminatorio (art. 10 cpv. 7 LTM);

- binari di raccordo: l'accesso non discriminatorio concerne quei binari di raccordo che collegano impianti di trasbordo TC cofinanziati dalla Confederazione.

2.3 Obbligo di garantire l'accesso non discriminatorio

	Tipo d'impianto	Obbligo di garantire l'accesso non discriminatorio[1]
Impianti con contributi d'investimento in virtù di della LTM/OTM in vigore	Impianto di trasbordo TC Svizzera Impianto di trasbordo TC estero Binari di raccordo che collegano impianti di trasbordo TC cofinanziati dalla Confederazione	Sì Sì Sì
Impianti retti dal diritto anteriore (contributi d'investimento secondo le versioni precedenti della LTM/OTM dal 01.07.2016 al 31.12.2025)	Impianto di trasbordo TC, binario di raccordo, impianto portuale per il trasbordo di merci	Sì. Eccezione: piccoli progetti esplicitamente esclusi da questo obbligo nella decisione.
	Impianto di trasbordo TC estero	Sì
Impianti retti dal diritto anteriore (contributi d'investimento dal 01.01.1999 al 30.06.2016)	Impianti di trasbordo TC Svizzera (OTC[2], OPTMe[3])	Sì
	Impianti di trasbordo TC estero (OTC, OPTMe)	No
	Binari di raccordo (OBR[4])	No

Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 OTM, per poter richiedere i contributi d'investimento della Confederazione gli impianti cofinanziati devono trasportare un determinato volume di trasbordo minimo, ovvero 5000 unità di container standard (TEU) all'anno.

3. Obblighi

Conformemente all'articolo 5 OTM, i proprietari e i gestori degli impianti sovvenzionati:

a. si attengono, per il **proprio uso** , alle stesse norme applicabili a terzi per l'attribuzione delle capacità, la fornitura dei servizi e il calcolo dei prezzi;

b. riservano a **terzi** uguali condizioni e trattamento nell'attribuzione delle capacità, nella fornitura dei servizi e nel calcolo dei prezzi;

c. **pubblicano** i servizi e i relativi prezzi (comprese le condizioni per gli sconti) nonché le condizioni fondamentali dell'accesso, dell'attribuzione delle capacità, della fornitura dei servizi e della procedura;

d. garantiscono la **confidenzialità dei dati di terzi**.

[1] La ComFerr non è competente per gli impianti di trasbordo TC esteri
[2] Ordinanza sul traffico combinato (abrogata)
[3] Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (abrogata)
[4] Ordinanza sui binari di raccordo (abrogata)

L'**obbligo di pubblicazione** è stabilito in particolare nell'articolo 5 capoverso 1 lettere c e d OTM. I gestori degli impianti interessati utilizzano il modello della ComFerr che si basa sui requisiti di pubblicazione Rail Net Europe (RNE) Standards.

Per ulteriori informazioni:
- Modello per la descrizione delle condizioni di accesso agli impianti di trasbordo TC
- Panoramica degli impianti TC in Svizzera cofinanziati dalla Confederazione

4. Applicazione del diritto

Conformemente all'articolo 40*a*^{ter} della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), la ComFerr può svolgere inchieste d'ufficio ed è competente per le decisioni in merito a controversie concernenti l'accesso non discriminatorio agli impianti cofinanziati dalla Confederazione. Inoltre, attraverso la vigilanza permanente, assicura che nello scambio con gli attori posti sotto la sua vigilanza vengano identificati ed eliminati tempestivamente possibili discriminazioni.

L'accesso non discriminatorio ai citati impianti costituisce l'oggetto delle procedure e della vigilanza permanente. Le discriminazioni possono manifestarsi tra l'altro nei seguenti ambiti: condizioni di accesso (incl. procedura di ordinazione), prezzi e sconti (definizione oggettiva e basata sui costi), attribuzione delle capacità e adempimento dei requisiti della pubblicazione (incl. prezzi e condizioni).

5 Delimitazione delle competenze tra ComFerr e Commissione della concorrenza (COMCO)[5]

Mentre la ComFerr, in applicazione dell'articolo 5 OTM, garantisce che l'accesso agli impianti TC cofinanziati dalla Confederazione e ai relativi servizi non siano discriminatori, i compiti principali della COMCO sono …

… la lotta contro i cartelli nocivi,
… la vigilanza sulle imprese che potenzialmente detengono una posizione dominante sul mercato e
… la verifica in caso di fusioni e l'impedimento di misure statali restrittive della concorrenza.

Nel settore ferroviario, la COMCO è competente laddove è applicabile il diritto sui cartelli. È il caso, ad esempio, del raggruppamento di diverse grandi imprese in una società di gestione di un impianto di trasbordo TC, dato che una tale configurazione potrebbe far sorgere il sospetto di una posizione dominante sul mercato.

Per ulteriori informazioni: Commissione del trasporto ferroviario ComFerr

info@railcom.admin.ch
+41 58 463 13 00

[5] Messaggio sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria del 16 novembre 2016, FF 7711, 7742